CAMERA DEI DEPUTATI N. 1021

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

—

Concessione di un contributo straordinario all'Ente autonomo Flumendosa

Seduta del 25 ottobre 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, modificato dalla legge 1° luglio 1952, n. 862, è stato istituito, con sede in Cagliari, l'Ente autonomo del Flumendosa, con il compito di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, per irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice.

La istituzione di tale ente si rese necessaria per superare le notevoli difficoltà tecnico-finanziarie che presentava la utilizzazione dei suddetti bacini e per assicurare il coordinamento dei vari usi delle acque, per il progresso economico-sociale delle zone interessate della Sardegna.

Sono organi dell'ente:

il presidente, che è nominato con decreto del Presidente della Repubblica;

il consiglio di amministrazione, che è composto da rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'agricoltura, delle finanze, del bilancio, dell'interno, delle amministrazioni regionali e provinciali, dei consorzi di bonifica e degli utenti;

il collegio dei revisori dei conti, che è composto da rappresentanti dei Ministeri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura.

L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici che la esercita di concerto con i Ministeri del tesoro e dell'agricoltura e che si concreta, in particolare, nell'approvazione delle delibere del consiglio di amministrazione e quindi dei bilanci dell'ente stesso.

Lo schema generale delle opere da costruire, secondo il piano di massima elaborato nel 1948, dal Ministero dei lavori pubblici e successivamente integrato, prevedeva la costruzione:

di tre serbatoi e relativa galleria di collegamento, sul medio Flumendosa, con una capacità utile di 575 milioni di metri cubi di acqua;

della galleria di derivazione e del canale adduttore principale delle acque fino al Campidano, per uno sviluppo di chilometri 30 complessivi;

degli acquedotti per l'approvvigionamento idrico-potabile di Cagliari e di altri 26 comuni del Campidano;

di due centrali idroelettriche per la produzione di complessivi chilovattori 80 milioni;

della rete di distribuzione dell'acqua per uso irriguo del territorio del Campidano su una superficie di ettari 50.000 lordi;

di altri sei serbatoi per la utilizzazione delle acque dei bacini interni a quelli del Flumendosa, per la estensione della irrigazione ad altri 44.000 ettari.

A tutt'oggi risultano eseguite opere per complessivi 50 miliardi di lire, tra cui in particolare: due dei tre serbatoi sul medio Flumendosa, la galleria di collegamento tra di loro, il canale principale, l'acquedotto per Cagliari e diramazioni per 26 comuni, le due centrali idroelettriche, nonché parte della rete irrigua di distribuzione, per 1.000 chilometri circa su una superficie di 16.500 ettari.

Restano da eseguire altre opere per un ammontare complessivo di altri 70 miliardi di lire.

I principali problemi organizzativi e finanziari che l'Ente ha dovuto affrontare, riguardano essenzialmente:

1) una adeguata struttura tecnico-amministrativa;

2) il finanziamento delle opere programmate;

3) l'esercizio e la manutenzione delle opere attuate;

4) il reperimento dei fondi necessari al proprio funzionamento.

Circa il punto 1), l'organizzazione dell'ente risulta ben strutturata in relazione ai compiti in origine affidatigli e si articola su tre servizi: tecnico, amministrativo, agrario, con un direttore generale ed un complesso di 150 unità in detti servizi distribuite, comprese quelle addette alle attività complementari (quali centri di assistenza, campi di sperimentazione, eccetera) oltre a 97 operai.

Circa il punto 2) al finanziamento delle opere l'ente provvede con gli interventi della Cassa per il mezzogiorno e della regione e, per la quota a carico dei privati, con proprie anticipazioni e mutui, in pendenza della procedura per la impostazione dei contributi a carico dei beneficiari delle opere irrigue.

Per le due centrali idroelettriche venne deliberato con lo stesso decreto istitutivo del 1946, un contributo statale sulla spesa delle relative opere principali, contributo recentemente determinato e concesso nella misura, ridotta, del 40 per cento della spesa stessa.

Circa il punto 3), la manutenzione e l'esercizio delle opere finora costruite, sono curati dall'ente stesso nell'attesa che si verifichino le condizioni per il trasferimento delle opere ai consorzi interessati e le relative spese vengono recuperate, in parte, con gli introiti della fornitura d'acqua per i vari usi, nonché per la cessione dell'energia elettrica all'ENEL.

La parte non coperta da tali introiti resta a carico dell'ente ed è dovuta al fatto che, in base allo stadio attuale delle opere, il numero degli utenti effettivi dell'acqua è soltanto una parte della collettività cui le opere stesse sono destinate.

Circa il punto 4) è da tener presente che lo Stato ha erogato un'assegnazione di fondi, per lire 350.000.000 all'atto della istituzione dell'ente, col citato regio decreto del 1946, e con il successivo decreto ministeriale 16 febbraio 1950, n. 168117, per le spese di primo impianto, sicché le uniche risorse finanziarie per il funzionamento dell'ente sono state e sono soltanto le quote percentuali forfettarie sull'importo dei lavori da esso ente eseguiti.

L'entità di tali quote è di conseguenza condizionata al volume dei lavori eseguiti, a loro volta subordinati ai programmi finanziari della Cassa per il mezzogiorno e della regione ed ai limiti degli stanziamenti previsti.

Ora si è verificato che di fronte ad un volume costante di spese generali di funzionamento, l'ente ha dovuto fare affidamento soltanto su dette entrate, peraltro variabili e risultanti nel complesso, anno per anno, sempre più insufficienti a coprire le spese.

In sostanza, per consentire il pareggio dei propri bilanci, l'ente avrebbe dovuto eseguire annualmente un complesso di opere, il cui importo avrebbe dovuto produrre un gettito di quote per spese generali, pari alle spese effettive occorrenti per il suo funzionamento. Ciò che in pratica non si è verificato per inadeguatezza dei finanziamenti e dei lavori, sicché le condizioni finanziarie dell'ente sono andate inevitabilmente e progressivamente facendosi deficitarie, tanto che, al 31 dicembre del 1968, il disavanzo di amministrazione dell'ente ammonta a lire 54.873.786.

Per tali ragioni, considerate le finalità di pubblico interesse cui tende l'attività dell'ente, e la opportunità di completare, avvalendosi di una strutturazione ormai perfezionata dalla lunga esperienza, il programma di opere a suo tempo delineato, considerata altresì l'impossibilità per l'ente stesso di ripianare il suo bilancio con le entrate derivanti

dall'attività attuale e da quella prevedibile nei prossimi anni, si ravvisa opportuna e necessaria la concessione di apposito contributo straordinario che abbia il preciso scopo di provvedere al ripianamento dei bilanci dell'ente, in modo che, eliminata gran parte del *deficit*, possa attuarsi una normale gestione finanziaria.

Tale contributo può contenersi nell'importo di lire 450 milioni suddiviso in tre esercizi finanziari, a cominciare dall'esercizio 1971.

Si è pertanto predisposto, a tal uopo, l'unito disegno di legge.

* * *

Il disegno di legge, già presentato al Parlamento nel febbraio 1971 ed approvato dalla Camera dei deputati il 24 novembre 1971, è poi decaduto per la fine della precedente legislatura.

Viene riproposto nello stesso testo, salvo i necessari aggiornamenti agli anni di riferimento della spesa (triennio 1971-73, anziché 1970-72) ed alla indicazione dei mezzi di copertura della spesa.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

A favore dell'Ente autonomo del Flumendosa – istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, modificato dalla legge 1° luglio 1952, n. 862, con il compito di provvedere alla razionale utilizzazione delle acque del bacino del medio e basso Flumendosa, per uso irriguo, potabile ed idroelettrico – è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 150 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1973, da destinare al ripianamento dei bilanci dell'ente.

Una relazione sull'andamento dell'ente dovrà essere allegata ogni anno allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La relazione è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ente unitamente al conto consuntivo.

ART. 2.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1971, 1972 e 1973 si provvede a carico e mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.